



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DE6/24 del 21/06/2013

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA.

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI. VIGILANZA E CONTROLLO.


UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: **Contratto di Servizio per l'anno 2013 tra la Regione Abruzzo e la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. stipulato ai sensi degli artt. 8, 18 e 19 del D.Lgs. n. 422/97. Erogazione corrispettivo maturato nel primo trimestre per l'espletamento del trasporto pubblico locale, con esclusione dei servizi aggiuntivi statali definiti dall'art. 7, comma 6, dell'Accordo di Programma Stato - Regione Abruzzo del 12.01.2000.**

Il Dirigente del Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo

PREMESSO

- che il D.P.R. n. 616/77 ha previsto la delega alle Regioni dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in Gestione Commissariale Governativa;
- che il D.Lgs. n. 422/97, novellato dal D.Lgs. n. 400/99, stabilisce la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti le ferrovie in Gestione Commissariale Governativa;
- che la Gestione Commissariale Governativa "Ferrovia Adriatico Sangritana" ha esercitato, fino al 31.12.2000, i servizi ferroviari ed automobilistici per effetto del Decreto del Ministero dei Trasporti prot. n. 585 del 06.06.1980 e successivi proroghe, decreti e leggi e per effetto di concessioni regionali;
- che la Regione Abruzzo è subentrata allo Stato in qualità di concedente dei servizi di Trasporto Pubblico Locale già esercitati da suddetta Gestione Governativa sulla base dell'Accordo di Programma stipulato dalla stessa Regione Abruzzo e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 12.01.2001;
- che, a norma dell'art. 18 comma 3-bis del richiamato D.Lgs. n. 422/97, le Regioni avevano la facoltà di mantenere fino al 31.12.2003 tutti gli affidamenti dei servizi di trasporto alle società costituite allo scopo dalle ex Gestioni Commissariali Governative;
- che il termine di cui al precedente punto di premesse è stato più volte prorogato da successive leggi nazionali (e regionali di recepimento delle precedenti), da ultimo al 31.12.2013, conformemente a quanto stabilito dalle norme e dai provvedimenti sottoriportati
 - ✓ *comma 20 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il quale stabilisce che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*;
 - ✓ *comma 21 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il quale stabilisce che "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013."*;
 - ✓ *Deliberazione n. 12 in data 14.01.2013 con cui la Giunta Regionale d'Abruzzo prende atto "che sono in corso le attività propedeutiche alla predisposizione della relazione di cui all'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e che pertanto (...) l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale prosegue, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità, agli stessi patti e alle stesse condizioni attualmente previste, per il tempo necessario a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2013"*;





GIUNTA REGIONALE

- che la Società "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. è subentrata nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Adriatico Sangritana;

PRESO ATTO

- che con Contratto di Servizio per l'anno 2012, del 29.06.2012, stipulato a norma degli art. 8, 18 e 19 del ripetuto D.Lgs. n. 422/97, la Regione Abruzzo ha definito la prosecuzione dell'affidamento a suddetta Società dei servizi ferroviari ed automobilistici relativi al trasporto di persone esercitati fino al 31.12.2000 dalla ex Gestione Governativa e, negli anni dal 2001 al 2011, dalla stessa Società in forza di precedenti Contratti di Servizio;
- che il detto Contratto di Servizio, stipulato in data 29.06.2012, è stato prorogato nella sua validità al 30.06.2013, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo, come da nota prot. n. RA/124399 in data 14.05.2013;

CONSIDERATO

- che il ripetuto Contratto di Servizio, al comma 1 del suo art. 4, dispone la corresponsione, dalla Regione alla "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.", di € 9.799.031,00= (oltre IVA), comprensivi degli oneri per Irap, a titolo di corrispettivo annuo per l'esercizio del trasporto effettuato in favore dell'utenza (servizi storici definiti dall'Accordo di Programma Stato-Regione Abruzzo del 12.01.2000), € 9.000.000,00= a fronte dei costi di manutenzione nonché della gestione dell'Infrastruttura e del materiale rotabile (definiti dall'Accordo di Programma Stato-Regione Abruzzo del 12.01.2000), ed € 3.356.969,85= comprensivi degli oneri per Irap ed oltre Iva per l'attivazione dei servizi statali aggiuntivi (definiti dall'art. 7, comma 6, dell'Accordo di Programma Stato-Regione Abruzzo del 12.01.2000);
- che lo stesso art. 4, al comma 3, prevede l'erogazione del corrispettivo in quattro rate trimestrali posticipate dietro presentazione, da parte della "Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A." ai competenti uffici della Regione, alla scadenza di ogni trimestre, della fattura relativa alla quota di corrispettivo maturata comprensiva di Iva, ai sensi del seguente art. 8, comma 2;
- che le risorse da corrispondere a titolo di corrispettivo per i servizi storici e per la gestione e manutenzione dell'infrastruttura, per complessivi € 18.799.031,00= rientrano tra quelle cosiddette "fiscalizzate", trasferite e da trasferirsi alla Regione Abruzzo nell'ambito di quelle complessive di cui al Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale di cui all'art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, facendo riferimento all'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 ed all'art. 11, comma 2 lettera A), della VI Direttiva CEE, ha chiarito che anche la quota per oneri Irap assume le caratteristiche di integrazione del corrispettivo e pertanto rientra nel computo della base imponibile ai fini Iva;

VISTE le fatture di seguito elencate, emesse dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (allegate in copia al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale)

- n. 49 del 30.03.2013 per l'importo di € 4.699.758,00=, oltre Iva al 10% per complessivi € 5.169.733,80=, per servizi storici e gestione infrastruttura relativamente al primo trimestre 2013,
- n. 50 del 30.03.2013 per l'importo di € 839.242,46=, oltre Iva al 10% per complessivi € 923.166,71=, per servizi statali aggiuntivi relativamente al primo trimestre 2013;

VISTA la nota prot. n. RA/125294/DE10 in data 04.05.13 (allegata in copia al presente atto a costituire parte integrante e sostanziale) con cui il Dirigente del Servizio "Trasporto Pubblico Locale su Gomma e Ferro" riscontra la congruità degli importi recati nelle dette fatture a quanto riportato dall'art. 4 del ripetuto vigente Contratto di Servizio per il corrente anno e rappresenta la possibilità di liquidarle per un ammontare complessivo di € 5.539.000,46=, al netto di Iva;

DATO ATTO che nel Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale di cui all'art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, di cui alla precedente narrativa non rientrano le risorse per la copertura dei servizi statali aggiuntivi definiti dall'art. 7, comma 6, dell'Accordo di Programma Stato-Regione Abruzzo del 12.01.2000;

RITENUTO, per quanto sopra

- di dover procedere all'impegno, alla liquidazione ed alla contestuale autorizzazione al pagamento, in favore della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., della somma di € 5.169.733,80= Iva compresa, per servizi storici e gestione infrastruttura effettuati dal 01/01/2013 al 31/03/2013, da imputarsi per € 4.699.758,00= al Capitolo di spesa 181571 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623), e per € 469.975,80= al Capitolo di spesa 181412 (Funzione 06 - Titolo 01 - U.P.B. 002, codice SIOPE 01.06.02.1623) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013;
- di rimandare l'erogazione di quanto dovuto alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. per i servizi statali aggiuntivi definiti dall'art. 7, comma 6, dell'Accordo di Programma Stato-Regione Abruzzo del 12.01.2000, relativamente al primo trimestre 2013, all'atto dell'effettivo trasferimento delle necessarie risorse dallo Stato alla Regione Abruzzo;

VISTI





GIUNTA REGIONALE

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (Decreto Legge 83/2012 convertito con Legge 134/2012)

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo sezione "Amministrazione Aperta" in data _____, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha abrogato l'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, riproponendo, però, sostanzialmente i medesimi adempimenti a carico della P.A..

Pescara, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Giovanni Marchese)

